


# COLLEGAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO – POS

(L. 207/2024 articolo 1, cc 74 e 77)

---



**15 GIUGNO 2026**

---

**FIPE | Federazione Italiana Pubblici Esercizi**



---

L'adempimento, introdotto dall'art. 1, commi 74-77, della Legge n. 207/2024, rappresenta un passaggio centrale nel rafforzamento dell'integrazione tra pagamenti elettronici e certificazione dei corrispettivi, con impatti diretti anche per i pubblici esercizi. La disciplina prevede, nel caso in cui il registratore telematico (RT) non sia "fisicamente" connesso o integrato al POS, l'obbligo di un collegamento "logico" tra gli strumenti di incasso elettronico e i registratori telematici - consistente in una comunicazione effettuata mediante l'utilizzo di una procedura web sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'AdE, senza necessità di sostituire o adeguare i dispositivi già in uso - al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria una più efficace ricostruzione delle operazioni effettuate (cfr. Circolare FIPE n. 2/2025).

**Entro il 20 aprile 2026** gli esercenti hanno completato la registrazione del collegamento tra POS e registratori telematici per tutti i dispositivi già in uso al 1° gennaio 2026 o acquisiti entro il mese di gennaio; per i nuovi dispositivi o in caso di variazioni, la registrazione dovrà avvenire tra il sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento.

Nel processo di applicazione della norma un'altra questione rilevante riguarda la corretta indicazione, per ogni vendita effettuata, della **modalità di pagamento utilizzata dal cliente**.

Se il POS non è fisicamente collegato al sistema di cassa, gli esercenti devono inserire "manualmente", cosa che già facevano prima dell'entrata in vigore di questa norma, la tipologia di pagamento scelta dal cliente per ogni transazione. I dati relativi al pagamento vengono riportati nel tracciato quotidiano dei **corrispettivi telematici** trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Sotto questo profilo non è cambiato nulla mentre ciò che cambia è che a partire dal 2026, con l'entrata in vigore dell'obbligo di collegamento RT-POS, anche i dati sui metodi di pagamento diventano parte integrante degli strumenti di accertamento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Per questo sono state previste specifiche sanzioni: gli esercenti che in fase di pagamento non indicano correttamente il metodo scelto dal cliente rischiano una **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione mancata, errata o incompleta**. L'importo può arrivare a un massimo di 1.000 euro per trimestre.

Questa sanzione assume un profilo critico in tutte quelle attività, e i pubblici esercizi sono tra queste, dove il rischio di incoerenza tra modalità di pagamento effettivamente utilizzata dal cliente e indicazione della modalità di pagamento riportata nel documento commerciale può essere frequente. Vediamo in pratica cosa può succedere.

Il cliente comunica all'esercente di voler pagare in contanti. L'esercente chiude la transazione indicando il pagamento in contanti salvo scoprire poi che il cliente non ha i contanti disponibili e quindi chiede di pagare con la carta. Questa situazione è riportata schematicamente nella tabella che segue.

#### Caso A – Pagamenti in contanti inferiori a quanto riportato nei documenti commerciali

<i>importi in euro</i>			
	<b>contanti</b>	<b>elettronici</b>	<b>Totale</b>
scontrino	500	300	<b>800</b>
pagamento	450	350	<b>800</b>
scostamento	-50	+50	<b>0</b>

Il risultato è che a fronte di un incasso effettivo di 450 euro in contanti e di 350 euro in moneta elettronica, il tracciato quotidiano dei corrispettivi telematici riporterà pagamenti in contanti per 500 euro e in moneta elettronica per 300 euro. L'ammontare complessivo non cambia ma la composizione sì.

Si potrebbe verificare anche il caso opposto. Un pagamento effettuato in contanti a fronte di un documento commerciale che indica un pagamento elettronico (la carta non funziona, il cliente non ricorda il PIN, ecc.).

#### Caso B – Pagamento elettronici inferiori a quanto riportato nei documenti commerciali

<i>importi in euro</i>			
	<b>contanti</b>	<b>elettronici</b>	<b>Totale</b>
scontrino	450	350	<b>800</b>
pagamento	500	300	<b>800</b>
scostamento	+50	-50	<b>0</b>

L'incoerenza riportata nel **caso A**, sebbene frutto di un errore formale, potrebbe apparire a prima vista in modo diverso, ovvero come una vendita per la quale non sia stato emesso il relativo documento commerciale.

Nel **caso B**, a fronte di un pagamento tracciato, l'errore formale emerge con maggiore immediatezza.

In entrambi i casi questi errori andrebbero corretti annullando lo scontrino e riemettendone un altro equivalente con la corretta indicazione della modalità di pagamento effettivamente utilizzata dal cliente. A quanto ci risulta non si tratta di un'operazione semplice soprattutto quando si devono gestire le code come capita spesso in un bar nelle cd. ore di punta.

L'alternativa di annotare le transazioni commerciali che presentano errori formali relativamente alle modalità di pagamento per procedere all'annullamento a fine serata prima della chiusura giornaliera della cassa e della relativa trasmissione telematica dei corrispettivi pur tecnicamente possibile e meglio gestibile, potrebbe rivelarsi come un rimedio peggiore del male. Procedere alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi con una certa quantità di operazioni annullate e con un'asincrona ri-emissione di documenti commerciali potrebbe apparire come un'anomalia e dunque assumere il profilo dell'autodenuncia.

---

Cosa conviene fare allora? Proviamo ad indicare alcune ipotesi di lavoro.

La **prima** è di individuare soluzioni che tendano ad azzerare gli errori. In questo caso occorre agire su due piani:

1. **invitare la clientela**, esponendo un cartello alla cassa, ad indicare la modalità di pagamento che intende adottare;
2. **implementare la funzione di sub-totale** sul registratore telematico per poter gestire il pagamento prima di chiudere l'operazione. In questo caso, infatti, l'emissione del documento commerciale è successiva all'operazione di pagamento.

La **seconda** è quella di annotarsi o, ancor meglio, generare una copia dei documenti commerciali che presentano disallineamenti sulle modalità di pagamento per dimostrare, in caso di contestazione, che si tratta di errori formali.

A monte di tutto c'è bisogno, tuttavia, della consapevolezza da parte di chi svolge l'attività di cassa di quanto sia importante riportare sui documenti commerciali la corretta modalità di pagamento.

In aggiunta al comportamento virtuoso delle aziende sarebbe necessaria l'introduzione di una "soglia di tolleranza" entro la quale un errore formale non è sanzionabile<sup>1</sup>. La casistica riportata in questa nota rientra in questa fattispecie dal momento che si tratta di errori che non hanno alcun impatto sul gettito. In sostanza, quando il totale incassato è corretto ma il sistema segnala una carta anziché contanti — o viceversa — occorre annullare, almeno entro una certa soglia, l'attuale automatismo che fa scattare la sanzione.

L'eventuale approvazione di questo correttivo rende ancora più essenziali le misure finalizzate al controllo e alla riduzione degli errori riportate nella nota.

---

<sup>1</sup> Si segnala che, sul tema della soglia di tolleranza, c'è grande attenzione da parte del governo ed è verosimile ritenere che la soluzione possa essere inserita nella prossima legge di bilancio.